

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A D I M E S S I N A

COMMITTENTE: Sig. ALIBERTI Carmelo

Via Francesco Crispi n. 314

98028 - Santa Teresa di Riva (ME)

**ASSEGNAZIONE DI UNA NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA
ALLA PORZIONE DI TERRENO ASSOGGETTATA VINCOLO
ESPROPRIATIVO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA ALIBERTI CARMELO,
IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. SICILIA -SEZ. PRIMA
CATANIA N. R.G. 1520/2022**

TAV.: SIICI

STUDIO

sull'invarianza idraulica e sulla compatibilità idraulica
dell'intervento di cambio di destinazione urbanistica

S. Teresa di Riva 14.09.2024

IL TECNICO

(Dott. Ing. Carmelo Aliberti)



mail: ing.aliberticarmelo@tiscali.it

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

OGGETTO: *ASSEGNAZIONE DI UNA NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA ALLA PORZIONE DI TERRENO ASSOGGETTATA VINCOLO ESPROPRIATIVO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA ALIBERTI CARMELO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. SICILIA - SEZ. PRIMA CATANIA N. R.G. 1520/2022.*

**Studio sull'invarianza idraulica e sulla compatibilità
idraulica dell'intervento di cambio di destinazione
urbanistica**

INDICE

PREMESSA	2
1. STUDIO INVARIANZA IDRAULICA	3
2. STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULICA	7

PREMESSA

Il presente studio, redatto dallo scrivente Ing. Aliberti Carmelo, con studio tecnico in Via Francesco Crispi n. 314 a S. Teresa di Riva (ME), iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina con matr. 1815, ha lo scopo di analizzare l'impatto che la nuova destinazione urbanistica della porzione della particella n. 2494 del foglio di mappa n. 12 del comune di Santa Teresa di Riva ha nei confronti dell'invarianza idraulica del territorio ed inoltre di valutare la compatibilità idraulica di detta variante allo strumento urbanistico.

1. STUDIO INVARIANZA IDRAULICA

Il terreno oggetto di Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica rappresenta una porzione della particella di proprietà del Sig. Aliberti Carmelo è censita nel comune di Santa Teresa di Riva identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella n. 2494.

La particella n. 2494 confina a Nord-Est con la Via Nova, a Sud-Est con Via Nova Vico 1, a Sud-Ovest con un fabbricato di altra ditta e a Nord Ovest con la Via A. Manzoni.

In particolare lo studio in oggetto interessa una striscia di terreno che si estende sul fronte della Via A. Manzoni per circa 13,35 ml con una profondità lungo la Via Nova di circa 2,85 ml per una superficie complessiva di soli 38,00 mq.

Attualmente la particella 2494 del foglio 12 nel Piano di Fabbricazione, approvato con D.A. n. 38 del 08/03/1979 ed ancora in vigore, risulta classificata per la maggior parte della superficie come **“B0”** tipologia urbanistica *“completamento centro urbano”* mentre la porzione oggetto di riassegnazione urbanistica risulta **“F2”** tipologia urbanistica *“attrezzature pubbliche”* con un vincolo a carattere espropriativo scaduto in data 31/12/1993.



Fig. 1 – Planimetria della Part. 2494 Fg 12 e della striscia di terreno interessata

In particolare, come meglio evidenziato nella planimetria di cui alla fig. 3.1, l'area complessiva della particella pari a 160 mq è suddivisa in una porzione di 122,00 mq classificata come **"B0"** e la restante porzione di 38,00 mq classificata come **"F2"** oggetto di nuova destinazione urbanistica.

Premesso che:

a) il D.D.G. n. 102 del 23.06.2021 all'art. 2 recita:

3. Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione. Tecnicamente l'invarianza idraulica si ottiene, prevalentemente, con la laminazione (accumulo temporaneo) delle portate/volumi di piena.

4. *Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione. Tecnicamente l'invarianza idrologica si ottiene, prevalentemente, mediante sistemi di infiltrazione nel terreno.*

5. *Modifica significativa di permeabilità: **si considera significativa la variazione di permeabilità quando la superficie di trasformazione urbanistica**, che includa aree permeabili ed impermeabili, **superi il valore complessivo di 1 ha (un ettaro) e/o la variazione del coefficiente di deflusso successivo alla trasformazione sia superiore al 50% di quello preesistente.***

b) il D.D.G. n. 102 del 23.06.2021 all'art. 3 comma 3. recita *“In linea generale, il principio di invarianza idraulica e/o idrologica deve essere applicato a tutte le trasformazioni del territorio che comportino modifiche alle condizioni naturali del regime idrologico che inducano un aumento delle portate recapitate ai corpi idrici naturali o artificiali.”;*

c) come meglio specificato nell'Atto Istruttorio da sottoporre al Consiglio Comunale: *“la particella 2494 del foglio 12 ad oggi nel Piano di Fabbricazione risulta come classificazione nella maggior parte di superficie come “B0” tipologia urbanistica “completamente centro urbano” mentre una porzione minore di superficie risulta “F2” tipologia urbanistica “attrezzature pubbliche” con previsione di realizzazione di strada, comporta la sussistenza di un vincolo espropriativo”* da cui si evince che già la destinazione d'uso designata nel Piano di Fabbricazione in vigore prevedeva la sistemazione del suolo della striscia di terreno interessata con una pavimentazione assolutamente impermeabile;

- d) allo stato attuale tutta la particella 2494 del foglio 12 compresa la porzione di terreno interessata dal cambio di destinazione urbanistica si presenta con la superficie totalmente cementificata per cui assolutamente impermeabile alle acque meteoriche che si riversano nella Via Nova per poi confluire nella fognatura pubblica;
- e) trattandosi di un Lotto Intercluso avente una superficie compresa tra 120 e 200 mq il volume Max edificabile della particella 2494 sarà sempre pari a 1.000,00 mc per cui la nuova destinazione urbanistica della porzione di terreno interessata sicuramente non avrà alcuna influenza sul carico urbanistico, così come definito nell'art. 24 della L.R. 16/2016 e s.m.i., che resterà inalterato.

Quanto ciò premesso, considerata soprattutto l'esiguità della porzione di particella interessata dal cambio di destinazione urbanistica in oggetto, solo 38,00 mq, fa sì che, a prescindere da qualsiasi calcolo idraulico, la variante allo strumento urbanistico in oggetto ***rispetta assolutamente il principio dell'invarianza idraulica*** in quanto ***l'intervento non apporta in alcun modo Modifiche significative alla permeabilità del suolo interessato*** né tantomeno comporta modifiche alle condizioni attuali del regime idrologico né aumento delle portate recapitate ai corpi idrici artificiali presenti.

2. STUDIO COMPATIBILITÀ IDRAULICA

Secondo quanto stabilisce il Decreto Assessoriale n. 117 del 07 Luglio 2021, che disciplina lo studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica e idrologica), di cui all'art. 22, comma 6, lett. D) della Legge regionale 13 Agosto 2020 n. 19, *“Lo studio di compatibilità idraulica, per il livelli di pianificazione consortile e comunale,, mira ad individuare quelle aree del territorio che sono soggette a dissesti idraulici anche potenziali (....) ed a valutarne il livello di pericolosità, al fine di stabilire l'idoneità dei luoghi ad accogliere trasformazioni del territorio,”*.

Inoltre lo stesso Decreto Assessoriale nell'**Allegato 1 – Riferimenti tecnici e normativi per lo studio di compatibilità idraulica** al punto **1.4. Ambiti di applicazione** stabilisce che:

In linea generale, gli studi di compatibilità idraulica vanno eseguiti per tutte le trasformazioni del territorio che comportano modifiche e interferenze alle condizioni naturali del regime idrologico che inducono un aumento delle portate recapitate ai corpi idrici naturali o artificiali.

Per quanto sopra riportato, considerata l'esigua porzione di terreno oggetto di cambio di destinazione d'uso, visto che detto cambio non modifica in alcun modo le portate recapitate al corpo idrico artificiale presente (fognatura pubblica) che restano inalterate in quando non viene mutata la permeabilità del terreno, atteso che la modifica allo strumento urbanistico in vigore non cambia assolutamente il carico urbanistico della particella, che essendo un lotto intercluso compreso tra 120,00 e 200,00 mq avrà un Volume Massimo Edificabile pari a 1.000,00 mc, si può affermare che l'Attribuzione di Nuova Destinazione Urbanistica della striscia di terreno costituente una porzione della particella censita nel comune di Santa Teresa di Riva identificata al N.C.T. al foglio di mappa 12 dalla particella n. 2494, di proprietà del Sig.

Aliberti Carmelo, è perfettamente compatibile e non provoca alcuna alterazione del regime idrogeologico del territorio in cui è inserita.

A questo di aggiunga che l'eventuale costruzione di un nuovo fabbricato sulla particella in oggetto comporterà la regimentazione delle acque meteoriche, che saranno convogliate direttamente nella fognatura pubblica, oltre alla realizzazione di qualche aiuola che sicuramente migliorerà la permeabilità del lotto.

Santa Teresa di Riva (ME) 14 Settembre 2024



Il Tecnico
Dott. Ing. Carmelo Aliberti